



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA
**(ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI
INTERNAZIONALI**

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE

Ufficio 9

Igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione
Via Giorgio Ribotta 5, Roma

A:

**Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano**

Servizi Veterinari

E p.c.:

**Associazioni di categoria
(Settore Carni)**

Ufficio 3 DGSA (Sede)

Ufficio 2 DGISA (Sede)

**Oggetto: Esportazione prodotti di origine suina verso Paesi terzi. Applicazione di restrizioni in
seguito ai focolai di PSA in Italia adottate dalla Colombia.**

Si comunica agli Enti in indirizzo che, in considerazione della presenza della Peste Suina Africana sul territorio italiano, l'Autorità competente della Colombia (ICA - Istituto Colombiano Agropecuario) ha imposto delle restrizioni alle importazioni dall'Italia di prodotti e sottoprodotti di origine suina, come di seguito riportato.

Con risoluzione n. 34876 del 30/12/2025, l'ICA ha proibito dalla data della risoluzione stessa l'emissione dei documenti sanitari di importazione per i suini e per i prodotti e i sottoprodotti di origine suina provenienti dall'Italia (compresi quelli che hanno solo transitato per l'Italia). Con tale provvedimento la Colombia prevede anche la distruzione o respingimento dei prodotti e sottoprodotti interessati dalle restrizioni, qualora raggiungessero il Paese.

In deroga alle summenzionate restrizioni, sono ammessi i prodotti e sottoprodotti di origine suina che rientrano nella categoria dei “prodotti sicuri” secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità animale OMSA/WOAH riportata nel Codice Sanitario degli Animali Terrestri, Capitolo 15.1.2, che comprende:

1. prodotti a base di carne trattati termicamente in contenitori chiusi ermeticamente, con un valore F0 di 3 o superiore;
2. gelatina;
3. mangime secco estruso per animali da compagnia;
4. farina proteica;
5. altri prodotti di origine suina che possono essere commercializzati in sicurezza conformemente agli articoli pertinenti del capitolo 15.1 del Codice Sanitario degli Animali Terrestri OMSA/WOAH, che prevede l’applicazione di trattamenti in grado di determinare la distruzione del virus della PSA, quali, per le carni, il trattamento termico per almeno 30 minuti ad almeno 70°C (o trattamenti termici equivalenti) e la stagionatura.

Relativamente ai prodotti stagionati, la risoluzione ICA prevede il divieto di importazione in Colombia anche per i prodotti che, sebbene accompagnati da documenti sanitari di importazione, risultano stagionati per un periodo inferiore ai 140 giorni alla data del 3 dicembre 2025.

Si invitano i Servizi Veterinari regionali e le Associazioni di categoria in indirizzo a voler dare massima diffusione della comunicazione alle aziende interessante all’esportazione di prodotti e sottoprodotti di origine suina verso la Colombia.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 9 DGISA
Dott. Nicola SANTINI